

Iniziativa per migliorare la risposta di giustizia nell'ambito della violenza familiare.
(Delibera dell'8 luglio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'8 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

«1 – L'origine della pratica e l'attività istruttoria

* Il Consiglio Superiore nella seduta dell'11 febbraio 2009, approvava la seguente risoluzione:

«La Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura sta verificando la possibilità di intervenire, nel rispetto dei compiti di formazione dei magistrati e di organizzazione del lavoro giudiziario, attraverso una risoluzione di indirizzo, per migliorare la risposta di giustizia nell'ambito della violenza familiare.

In tale contesto è stato raccolto un importante studio effettuato dall'Associazione "Donne in Rete contro la violenza ONLUS" il quale, attraverso i dati e le esperienze acquisite dalla Rete di avvocati presenti in diverse realtà che operano nel settore della violenza domestica (nell'area penale procedimenti per reati ex artt. 572 e 609 bis c.p. commessi in danno di soggetti deboli; nell'area civile applicazione degli ordini di protezione introdotti dalla Legge 4 aprile 2001 n. 154), ha evidenziato una serie di problematiche attinenti all'organizzazione del lavoro giudiziario che rischiano di vanificare l'intervento sia sotto il profilo dell'accertamento dei fatti che della protezione della vittima della violenza.

La ricerca svolta dagli avvocati della Rete ha interessato gli uffici giudiziari di primo grado (Procura e Tribunale ordinario) di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Ferrara, Trento, Cosenza, Latina, Santa Maria Capua Vetere, Arezzo, Bari, Catania, Palermo, Bolzano, Perugia, Ancona, Messina, Parma, Nuoro, Pescara, Monza, Trieste, Gorizia, Reggio Emilia, Velletri e Tivoli.

In dettaglio sono state evidenziate le seguenti disfunzioni:

A) Nel settore penale:

A.1 Fase delle indagini preliminari: **1)** Insufficiente sensibilità da parte delle forze di polizia nel momento di raccolta della denuncia per maltrattamenti in famiglia che si manifesta con il tentativo di dissuadere la donna a presentarla, con la minimizzazione della vicenda e con la comunicazione dell'iniziativa al soggetto denunciato per attuare un tentativo di conciliazione inopportuno anche per possibili ricadute negative sul piano della protezione della vittima. **2)** Insufficienza di specializzazione nel raccogliere la denuncia da parte della polizia giudiziaria che non tende a stimolare una narrazione analitica degli episodi di violenza abituali da parte della vittima, omettendo altresì di verificare l'esistenza di circostanze fondamentali (per esempio presenza di figli minori durante l'attività aggressiva) per la ricostruzione della vicenda. Per i fatti di violenza sessuale connessi a maltrattamenti si rappresenta addirittura la tendenza a dissuadere la donna nel denunciarli qualora gli stessi siano risalenti nel tempo o non supportati da elementi di prova. La carenza formativa della polizia giudiziaria si evidenzia altresì nel momento della redazione della relazione di servizio in caso di intervento presso il domicilio familiare laddove vengono normalmente omessi particolari rilevanti per la ricostruzione dei fatti (per esempio segni di violenza sulle cose). **3)** Scarsa conoscenza del fenomeno degli atti persecutori posti in essere dagli ex partner (c.d. "stalking") anche sotto il profilo del possibile inquadramento giuridico che, in assenza di una specifica normativa, può consentire la prospettazione del delitto di violenza privata (art. 610 c.p.). **4)** Mancata applicazione da parte della polizia giudiziaria degli istituti previsti dagli artt. 55 e 381 c.p.p.. In particolare si rappresenta l'eccezionalità di arresti in flagranza per il delitto di maltrattamenti in famiglia. **5)** Durata eccessiva della fase delle indagini preliminari soprattutto per i delitti ex art. 572 c.p. e scarso ricorso all'audizione della persona offesa effettuata direttamente dal Pubblico Ministero. **6)** Rara applicazione dell'istituto processuale dell'incidente probatorio ex art. 392 lettera b) c.p.p.. **7)**

Scarso ricorso alla richiesta di misure coercitive a carico dell'indagato per il reato di cui all'art. 572 c.p. anche per una non adeguata sensibilizzazione in merito alla misura prevista dall'art. 282 bis c.p.p. ("Allontanamento dalla casa familiare") introdotta dalla legge n. 154/2001 in tema di violenza domestica. Come dato rilevante viene segnalata la totale disapplicazione dell'art. 282 bis comma 3 c.p.p. relativo all'applicazione delle misure patrimoniali accessorie al provvedimento principale di allontanamento.

A.2. Fase dibattimentale 1) Presenza dei Vice Procuratori Onorari quali pubblici ministeri d'udienza per quasi tutti i processi di maltrattamenti in famiglia, anche per quelli particolarmente delicati. 2) Assenza di moduli organizzativi o di buone prassi che garantiscano alla donna vittima di violenza una escussione testimoniale protetta sia prima che durante l'esame.

A.3 Organizzazione degli uffici giudiziari Viene segnalata la mancanza di una effettiva specializzazione dei magistrati nel fenomeno della violenza familiare. Soltanto pochi uffici di Procura prevedono un dipartimento di pubblici ministeri destinati alla trattazione in via specialistica degli affari penali connessi alla violenza su soggetti deboli mentre, nel settore giudicante, esistono solo a Milano e a Bari sezioni specializzate di Tribunale che trattano i maltrattamenti e le violenze sessuali.

B) Nel settore civile:

Sono state esaminate le domande di ordini di allontanamento ex artt. 342 bis e ter c.c.; i ricorsi de potestate presso i Tribunali per i Minorenni; le cause di separazione e divorzio. Dalla verifica effettuata presso 14 sedi di tribunale sono emersi i seguenti dati: non esiste in generale una classificazione omogenea dei ricorsi contenenti domande di allontanamento. In caso di richiesta di ordini di allontanamento prima della proposizione di una domanda di separazione o in caso di convivenza si sono rilevati i seguenti tempi:

tra il deposito e la fissazione dell'udienza vi è un divario che può variare, anche all'interno del medesimo Tribunale, da 2 a 65 gg; l'emissione di decreti inaudita altera parte è esigua se non nulla in alcuni tribunali, distribuiti a macchia sul territorio nazionale; i procedimenti avanti ai Tribunali per i Minorenni in cui viene allontanato il genitore che crea grave pregiudizio sono un numero del tutto irrilevante. Rimane per la maggior parte in atto un modello di intervento che prevede l'allontanamento della madre con il minore.

Conseguentemente vengono evidenziate le seguenti problematiche:

1) Mancanza di una apprezzabile tempestività fra il deposito di una domanda con ordine di allontanamento e il momento di valutazione da parte del giudice (con conseguente eventuale fissazione dell'udienza di comparizione che può avvenire anche a distanza di 65 giorni in situazioni di violenza domestica attuali) e ciò anche per l'assenza di canalizzazioni preferenziali e specialistiche; **2)** Mancanza, generalmente, delle modalità di esecuzione del decreto di allontanamento con necessità, in tali casi, di dover ricorrere all'ufficiale giudiziario seguendo un percorso attuativo assolutamente inidoneo alla tutela della vittima.

Sui punti specifici di criticità segnalati è opportuno raccogliere i dati e le osservazioni da parte dei magistrati che operano nel settore al fine di individuare, in un confronto costruttivo che dovrà essere oggetto di una giornata di riflessione da *effettuarsi in Roma venerdì 20 marzo 2009 presso la sala conferenze del CSM*, dei rimedi di natura formativa e/o organizzativa di competenza del Consiglio o di evidenziare dei possibili profili di intervento da parte di altre Istituzioni aventi competenze in aree di contiguità.

In particolare si sottolinea la necessità di acquisire i dati dell'ufficio relativi ai punti:

Settore Penale

A.1 Fase delle indagini preliminari: **1)** Numero di arresti effettuati per violazione art. 572 c.p. dalle forze di polizia negli anni 2006-2007-2008. **2)** Numero di richieste di misure coercitive avanzate dal Pubblico Ministero per il reato di cui all'art. 572 c.p. commesso in danno di adulti negli anni 2006-2007-2008.

Settore civile

Numero di domande per adozione di ordini di allontanamento e conseguente numero di provvedimenti di adozione o di rigetto per gli anni 2006-2007-2008.

Sui punti di criticità sopra evidenziati i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica – o i magistrati da loro specificamente delegati che trattino, per organizzazione interna all'ufficio, la materia della violenza domestica in ambito penale e civile- vorranno formulare le loro osservazioni qualificate –ove possibile- da dati statistici di accompagnamento.

I dirigenti degli uffici vorranno inoltre illustrare i moduli organizzativi adottati (individuazione di dipartimenti o di sezioni di magistrati specializzati nella trattazione della materia o altro) per affrontare la trattazione degli affari giudiziari relativi alla violenza familiare.

Le osservazioni ed i dati dovranno essere trasmessi alla segreteria della Sesta Commissione e comunque saranno illustrati dai rappresentanti degli Uffici nell'incontro fissato presso la Sala Conferenze del CSM per venerdì 20 marzo 2009. All'incontro sono invitati i Procuratori della Repubblica e i Presidenti dei Tribunali ordinari – o magistrati da loro delegati che si occupino, per organizzazione interna dell'ufficio, della materia della violenza familiare- degli uffici oggetto della ricerca e segnatamente: Milano, Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Torino, Ferrara, Trento, Cosenza, Latina, Santa Maria Capua Vetere, Arezzo, Bari, Catania, Palermo, Bolzano, Perugia, Ancona, Messina, Parma, Nuoro, Pescara, Monza, Trieste, Gorizia, Reggio Emilia, Velletri e Tivoli.

*All'incontro del 20 marzo 2009 partecipavano i Presidenti, i Procuratori della Repubblica (o magistrati da loro delegati) dei seguenti uffici giudiziari: Napoli, Parma, Bologna, Latina, Ferrara, Perugia, Santa Maria Capua Vetere, Torino, Cosenza, Ancona, Trieste, Nuoro, Monza, Bari, Milano, Firenze, Messina, Tivoli, Bolzano, Reggio Emilia, Palermo, Velletri, Parma, Catania, Gorizia, Pescara, i quali rappresentavano gli aspetti problematici e le prassi adottate nell'attività giudiziaria per contrastare il fenomeno della violenza familiare. Erano altresì presenti gli Avvocati aderenti alla Associazione "Donne in Rete contro la violenza ONLUS" dei Fori di: Modena, Roma, Montepulciano, Trani, Imola, Reggio Emilia, Ancona, Parma, Messina, Milano, Firenze, Bologna, Latina, Brescia, Torino, Ferrara, Prato, Trento, Perugia, Cosenza, Catania, Monza, Empoli, Palermo.

Altri uffici giudiziari trasmettevano alla Sesta Commissione relazioni e contributi che sono stati acquisiti agli atti.

2 - Gli aspetti problematici rilevati dagli uffici giudiziari

Rapportandosi allo schema sopra individuato (settore penale, fase delle indagini preliminari, fase del dibattimento, organizzazione degli uffici, settore civile) i magistrati degli uffici giudiziari coinvolti nell'analisi hanno rappresentato:

a) la scarsa preparazione della polizia giudiziaria, nell'ambito di una specializzazione ritenuta ancora non sufficiente, nel momento della raccolta della denuncia da parte della vittima, la quale non viene sentita su taluni aspetti ritenuti invece essenziali per la comprensione storica della vicenda e per l'inquadramento giuridico del fatto (abitudine della condotta violenta, anamnesi familiare, individuazione di possibili fonti di riscontro probatorio) e nel momento del primo intervento spesso coincidente con un episodio critico di violenza (pronto intervento) (Procure di Pescara, Firenze, Bologna, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Latina).

La Procura di Firenze evidenzia anche come siano "non infrequenti le indebite sovrapposizioni dei servizi sociali sull'attività investigativa".

b) La necessità di redigere un protocollo di intesa (Procura Pescara e Catania) che definisca gli ambiti e le tipologie di intervento soprattutto laddove taluni uffici (Procure di Milano e Torino) evidenziano come proprio la presenza di un modello di lavoro predeterminato sia stata l'occasione anche per sensibilizzare e formare tutti gli operatori di polizia giudiziaria e di assistenza chiamati ad intervento nell'ambito della violenza familiare.

c) Il rischio concreto che, nell'ambito di una tendenziale lunghezza della durata dei procedimenti, i fatti-reato qualificati come violazione dell'art. 572 c.p. incorrano nella estinzione per prescrizione

soprattutto durante il giudizio di appello. A tal fine occorre ricordare che con la legge 5 dicembre 2005 n. 251 il legislatore ha sostituito il criterio delle classi di reato individuate per fasce di pena con il criterio che equipara il tempo necessario a prescrivere al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato. Pertanto il delitto di maltrattamenti in famiglia (punito nella ipotesi base con la reclusione da uno a cinque anni) oggi si prescrive in sei anni (+ ¼ per il completamento di tutte le fasi del processo fino al giudizio definitivo) al contrario dei dieci anni (+ ½) previsti dal sistema previgente.

d) Per quanto attiene alla gestione del dibattimento, l'assenza di sezioni specializzate di Tribunale (tranne che nel Tribunale di Milano dove –secondo il nuovo progetto organizzativo- opereranno tre sezioni dibattimentali –una in più rispetto all'attuale piano di competenze- per complessivi 21 giudici) che trattino in via esclusiva la materia dei maltrattamenti e delle violenze sessuali. Per creare una sorta di canale di trattazione privilegiato si suggerisce l'individuazione di criteri di priorità attraverso la norma che consente al giudice di incidere sul ruolo di udienza.

L'accusa nei processi per maltrattamenti in famiglia – di competenza del tribunale in composizione monocratica- viene normalmente sostenuta da Vice Procuratori Onorari a causa della generalizzata carenza di risorse. In taluni tribunali (Milano e Torino) i pubblici ministeri professionali seguono i processi per maltrattamenti ritenuti di media e particolare gravità da loro istruiti nella fase preprocessuale mentre vengono formati pubblici ministeri onorari- che si raccordano con i magistrati del dipartimento specializzato- al fine di assicurare in tutte le udienze una partecipazione qualificata da parte del rappresentante dell'accusa. Una buona prassi segnalata è quella di fissare i processi per violenza intrafamiliare alla fine dell'udienza per consentire alla vittima di partecipare – soprattutto quando è calendarizzata l'assunzione della sua testimonianza- in un contesto di relativa tranquillità per l'assenza delle parti e dei testimoni degli altri procedimenti.

e) In relazione al profilo dell'organizzazione, la presenza di una specializzazione nella maggior parte degli uffici di Procura (Pescara, Firenze, Milano, Latina, Monza, Torino, Trieste, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Cosenza, Tivoli, Catania) con creazione di appositi dipartimenti o destinazione a singoli magistrati delle notizie di reato ex artt. 572, 609 bis c.p. a seconda del numero di pubblici ministeri previsti in pianta organica. E' stata registrata l'assenza di una specializzazione nella Procura di Nuoro e –limitatamente al reato ex art. 572 c.p.- di Ancona.

La Procura di Torino rappresenta un modello organizzativo in relazione al quale tutte le notizie di reato vengono inizialmente indirizzate al Procuratore Aggiunto che coordina il dipartimento specializzato al fine di assicurare, nei casi più urgenti, un intervento articolato ed immediato. Sempre a Torino è previsto un turno interno di reperibilità per i pubblici ministeri del settore ai quali può rivolgersi il magistrato di turno esterno per le urgenze.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere prevede invece sempre un magistrato a disposizione per gli utenti in caso di ricezione di denunce aventi carattere di urgenza.

La Procura di Bari segnala una scarsa collaborazione fra magistratura inquirente e giudicante nel momento della fissazione dei ruoli d'udienza al fine di consentire la partecipazione personalizzata del Pubblico Ministero titolare dell'attività di indagine nel momento della verifica processuale dell'impianto accusatorio.

Il Tribunale di Bari segnala l'assenza di locali idonei dove effettuare le audizioni di parti lese dei reati che necessitano di una particolare protezione.

f) Nel settore civile viene generalmente richiesta una rivitalizzazione effettiva del ruolo e della presenza del Pubblico Ministero in tutta la gestione degli affari civili (Tribunali di Firenze e Reggio Emilia) mentre al Consiglio Superiore viene rappresentata l'esigenza di un intervento sulla circolare in tema di tabelle (delibera del 17/7/2008) laddove si specifichi la necessità che le istanze per la richiesta di ordini di protezione (art. 342 bis c.c.) vengano affidati a giudici specializzati e individuati secondo criteri predeterminati che favoriscano la massima concentrazione dei tempi fra deposito della richiesta e presa in carico da parte del giudice assegnatario (Tribunali di Firenze, Bologna e Tivoli).

Proprio l'assenza di una specifica previsione tabellare nel senso sopra illustrato determina, in alcuni Tribunali (Bari da 30 a 60 giorni rispetto alla domanda), un ritardo, non compatibile con la natura teleologica dell'istituto di un intervento rapido da parte del giudice, fra deposito dell'istanza ed esame della medesima.

Fra le cause che si ritengono determinare una scarsa applicazione della misura di protezione vengono individuate: la equivoca matrice giuridica dell'istituto; la genericità delle istanze presentate non sempre corredate dagli elementi necessari per l'assunzione di una decisione inaudita altera parte; la mancanza di una specializzazione effettiva in seno al giudice civile adito.

Il Presidente della sezione famiglia del Tribunale di Milano, nell'analizzare un incremento notevole dei ricorsi dal 15 settembre 2008 in poi, prospetta la possibilità che il predetto aumento delle istanze "potrebbe trovare spiegazione nel fatto che la difficile situazione in cui versa la sezione non ha consentito di procedere alla fissazione delle udienze presidenziali ex art. 706 c.p.c. in tempi celeri, così che la richiesta di adozione di un ordine di protezione potrebbe essere letta come funzionale ad ottenere "prima" ciò che si vorrebbe ottenere nell'apposita sede contenziosa a cognizione piena; non tanto, dunque, l'allontanamento del coniuge preteso abusante ma, di fatto, l'assegnazione in via esclusiva della casa coniugale e il riconoscimento di un assegno periodico, con l'intendimento di creare una situazione giuridica che, pur per sua natura provvisoria in quanto a termine, potrebbe svolgere effetti non irrilevanti nell'instaurando giudizio di separazione e in certa misura condizionare il contenuto dei successivi provvedimenti presidenziali".

I problemi legati all'esecuzione del provvedimento –che dovrebbe essere notificato tramite ufficiale giudiziario all'agente violento- vengono generalmente superati con la prescrizione adottata dal giudice nel corpo dello stesso provvedimento circa la necessità che l'ordine di allontanamento venga eseguito con l'ausilio della forza pubblica (Tribunale di Roma).

***3 – Le prassi e i modelli organizzativi adottati*¹**

Diversi uffici di Procura hanno scelto, attraverso la predisposizione di modelli d'intesa con gli altri soggetti istituzionali e di privato sociale che si occupano a diverso titolo del rapporto con la vicenda processuale, di realizzare una risposta giudiziaria che interagisca, nel rispettoso riconoscimento dei propri ruoli, con le altre competenze al fine di predisporre un piano di intervento articolato e strutturato anche a sostegno della vittima. Le Procure della Repubblica di Pescara, Torino, Milano, Reggio Emilia e Cosenza hanno, in quest'ottica, siglato dei protocolli di intesa con diversi Enti, mentre la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha stipulato una collaborazione con il centro Cesvis del Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli.

Nell'ambito di quest'approccio di ricerca di una specializzazione nell'intervento da parte di tutti i soggetti coinvolti, numerosi uffici di Procura –soprattutto laddove esiste un dipartimento o comunque un gruppo di lavoro di magistrati che si occupano in via prevalente di reati commessi in danno di soggetti deboli- curano la formazione delle forze di polizia giudiziaria sia attraverso corsi appositamente predisposti, sia mediante la partecipazione ad incontri organizzati dagli altri Enti presenti sul territorio nella rete di coordinamento.

Proprio la necessità di affinare l'intervento della polizia giudiziaria, tanto nel momento dell'emergenza quanto in quello dello sviluppo dell'attività di investigazione, ha portato alla predisposizione di numerosi e diversi atti standardizzati rappresentati da:

- modelli di comportamento per gli operatori di polizia in caso di pronto intervento (Procura di Cosenza, Questura di Catania e di Verona con ricorso ai protocolli S.A.R.A. – “Spousal Assault Risk Assessment”-, S.I.L.V.A. – “Stalking risk assessment for victims and authors”- E.V.A. – “Esame della Violenza Agita”);
- deleghe di attività di indagine e protocolli su come sentire la parte lesa (Procura di Bolzano, Procura di Torino, Procura di Santa Maria Capua Vetere, Procura di Latina).

¹ Tutti i documenti richiamati nel seguente punto –trasmessi dagli uffici alla Sesta Commissione- vengono riprodotti su un supporto informatico che costituisce un allegato alla delibera da trasmettere ai magistrati che si occupano della materia al fine di favorire la conoscenza e quindi l'applicazione delle c.d. buone prassi.

L'avvertita necessità di sensibilizzare gli utenti sulla gravità degli effetti della violenza domestica ha indotto taluni uffici a formare per gli utenti delle linee-guida di semplice consultazione in merito alle possibilità offerte dal sistema giudiziario qualora si subiscano attività di violenza abituale. In tal senso vanno segnalate le iniziative adottate dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia e dalla Procura della Repubblica di Bolzano.

Sul piano organizzativo interno, e sempre nella filosofia di un lavoro di rete che sia in grado di offrire una risposta qualificata ed immediata, vanno evidenziate le seguenti prassi organizzative:

- la Procura di Trieste adotta un "registro annotazioni preliminari e ricerca dei precedenti" per consentire la ricerca di dati utili per l'accertamento della condotta abituale violenta e quindi la concentrazione degli affari che riguardino il medesimo nucleo familiare ad un unico magistrato;
- la Procura di Torino, attraverso la figura del Procuratore Aggiunto che coordina un dipartimento soggetti deboli composto da dieci magistrati, svolge un'attività di "conseling" quale supporto giuridico a tutti gli operatori anche prima della trasmissione della notizia di reato ed assicura la trasmissione e la ricezione immediata della segnalazione qualificata da particolare gravità attraverso la presenza del Procuratore Aggiunto e comunque la reperibilità interna di un magistrato del dipartimento;
- la Procura di Torino ha assicurato all'interno dell'ufficio la presenza di un nucleo di assistenti sociali per l'eventuale attività di supporto al magistrato;
- le Procure di Milano e Torino si avvalgono, per le emergenze sanitarie riguardanti anche le violenze sessuali, dei Soccorsi Violenza Sessuale e Domestica istituiti, attraverso l'ottica della centralizzazione della fase di primo intervento, presso ospedali cittadini.

Nell'ambito del dibattimento penale, il Tribunale di Milano segnala la possibilità di fissare i processi per reati di maltrattamento alla fine del calendario di udienza e ciò per evitare, in prossimità dell'aula la presenza di numerosi parti di altri procedimenti e di garantire una tranquillità ambientale alla vittima chiamata a rendere testimonianza. Viene a tal fine suggerita la creazione di una apposita stanza dove invitare la parte lesa a recarsi per aspettare il difficile momento della sua dichiarazione probatoria.

4 – Le indicazioni del Consiglio

L'istruttoria compiuta dalla Sesta Commissione, l'acquisizione dei progetti organizzativi, il confronto tenutosi nell'incontro del 20 marzo 2009 nonché il prospetto riepilogativo dei dati richiesti –allegati alla presente delibera- evidenziano come l'intervento giudiziario nella materia della violenza intrafamiliare, pur muovendosi in un ambito di sensibilità, formazione e organizzazione già avanzato, anche se non con risposte omogenee sul territorio nazionale, necessiti di un ulteriore impulso formativo ed organizzativo.

Pur nell'ambito della discrezionalità di organizzazione riconosciuta ai dirigenti degli uffici giudiziari, con spazio maggiore ai Procuratori della Repubblica i cui progetti esulano dal procedimento di controllo disciplinato dalla circolare del Consiglio in materia tabellare, appare possibile fornire dei criteri di indirizzo che tendano ad orientare le scelte sulla base delle positive esperienze maturate in altri uffici giudiziari. Risulta comunque evidente che le indicazioni, proprio perché di natura tematica e organizzativa, dovranno essere sempre coniugate con l'effettività delle risorse disponibili e con il tessuto sociale entro il quale opera l'ufficio giudiziario interessato.

Sul piano della **formazione** dei magistrati e di tutti gli operatori del settore (prima fra tutte la polizia giudiziaria) appare doveroso insistere su momenti formativi centrali e decentrati rivolti ai magistrati –soprattutto seguendo un approccio multidisciplinare e interistituzionale di grande concretezza- che dovranno essere realizzati dalla Commissione consiliare competente nonché dalla Rete dei formatori decentrati operanti presso i singoli distretti di corte d'appello.

Sarebbe auspicabile verificare preliminarmente l'aspettativa formativa presente anche in seno all'avvocatura.

Peraltro, come già avviene in numerosi sedi giudiziarie, potranno essere gli stessi magistrati aventi ruoli di dirigenza o di coordinamento interno a farsi a loro volta promotori, anche nell'ambito di

eventuali reti di collaborazione locali, di incontri formativi per le forze di polizia e per gli altri operatori chiamati ad interloquire nel percorso di sostegno della vittima.

Nell'ambito della **organizzazione**, la necessaria specializzazione richiesta per la trattazione degli affari giudiziari in materia di violenza consumata su soggetti deboli, comporta la destinazione di magistrati, primariamente negli uffici di Procura ma anche in quelli di Tribunale, che si occupino in via esclusiva o comunque prevalente dei reati contrassegnati da tali specificità. La indicazione dei singoli moduli, una volta condiviso il principio nel piano organizzativo, spetterà ovviamente nell'ambito della scelta delle risorse da impiegare sulla base dei carichi di lavoro e degli organici dei singoli uffici giudiziari.

La scelta della specializzazione della magistratura ordinaria comporta anche la necessità di formare e specializzare anche la magistratura onoraria (soprattutto Vice Procuratori Onorari) e, a monte, la polizia giudiziaria operante sia presso la sezione della Procura della Repubblica sia presso i diversi servizi operanti sul territorio.

Anche nell'ambito del settore civile, si dovrebbero seguire metodi organizzativi che consentano la trattazione, in via esclusiva o comunque prevalente, di tutti gli affari che riguardano la famiglia a sezioni o settori di magistrati specializzati (indicazione già contenuta peraltro, all'art. 24, nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011 approvata con delibera del 17/7/2008) dovendosi in ciò sicuramente ricomprendere i ricorsi presentati ai sensi degli artt. 342 bis e ter c.c., ricorsi che non appare funzionale, per la ratio dell'istituto e per contenere al massimo i tempi di decisione, assegnare genericamente a pioggia, come qualsiasi ricorso d'urgenza, fra tutti i giudici dell'ufficio, non potendosi in tal modo, peraltro, nemmeno formarsi una giurisprudenza uniforme sul tema.

La delicatezza della materia della violenza in danno di soggetti deboli dovrebbe altresì comportare l'ideazione di moduli che favoriscano una ragionevole durata delle diverse procedure. A tal fine la stessa scelta della specializzazione di gruppi di magistrati, soprattutto se attuata negli uffici di Procura, potrebbe rappresentare un preciso indirizzo alla definizione attenta, e quindi rapida, del procedimento giudiziario.

Il Consiglio, tutto ciò premesso,

delibera

- la trasmissione della presente risoluzione e dei relativi allegati cartaceo (all. 1) ed informatico (CD) ai Presidenti delle Corti d'Appello, ai Procuratori Generali presso le Corti d'appello per la diffusione a tutti gli uffici giudiziari nonché alla Nona ed alla Settima Commissione referente per quanto di loro rispettiva competenza;

- la pubblicazione della risoluzione sul sito web proprio al fine di consentirne la massima diffusione nonché l'archiviazione della pratica non essendovi altre attività da svolgere.».